Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 novembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 26 NOVEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciali « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie ordinaria Quindicennale, effettuate il 16 novembre 1970.

(11492)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 25 novembre 1970, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Senatore a vita l'on. PIETRO NENNI.

(11731)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **836.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Chiaravalle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 11 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Chiaravalle è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Chiaravalle (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Chiaravalle;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **837.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Stresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Novara, in data 4 aprile 1939, con il quale l'ospedale civile di Stresa è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Novara in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Stresa, non è, allo

stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 448;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Stresa (Novara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Stresa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 448, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **838.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « San Paolo », con sede in S. Angelo in Vado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Pesaro e Urbino in data 27 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « San Paolo » di S. Angelo in Vado, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato dalla Congregazione di carità in data 21 luglio 1894, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « San Paolo », con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro;

tre membri eletti dal consiglio comunale di S. Angelo in Vado;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato dalla Congregazione di carità in data 21 luglio 1894, modificato con regio decreto 15 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **839.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale ambulatorio della Misericordia, con sede in Terranuova Bracciolini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Arezzo in data 14 luglio 1970, con il quale si attesta che l'Ospedale ambulatorio della Misericordia di Terranuova Bracciolini, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 31 gennaio 1918;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del

consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale ambulatorio della Misericordia, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Terranuova Bracciolini;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 31 gennaio 1918.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n* 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. **840.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Sant'Orso Vescovo, di S. Silverio Papa e di San Giacomo Maggiore, nel comune di Valprato Soana.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea in data 1° dicembre 1969, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di Sant'Orso Vescovo, in frazione Campiglia del comune di Valprato Soana (Torino), con le parrocchie di San Silverio Papa, in Valprato Soana, e di San Giacomo Maggiore, in frazione Pianetto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **841.**

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo magazzini generali di Padova.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono abrogati e sostituiti gli articoli 6 e 17 dello statuto dello Ente autonomo magazzini generali di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **842.**

Estinzione dell'opera pia « Compagnia delle puerpere », con sede in Torino.

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Compagnia delle puerpere », con sede in Torino, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **843.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua di S. Gaetano, nel comune di Montecosaro.

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 7 maggio 1968, integrato con dichiarazioni del 9 maggio 1968 e del 3 febbraio 1970, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua di S. Gaetano, in Montecosaro Scalo del comune di Montecosaro (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **844.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Madre Mazzarello », con sede in Palermo.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Madre Mazzarello », con sede in Palermo-Noce.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **845.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, nel comune di San Giovanni Valdarno.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 6 aprile 1968, integrato con dichiarazioni del 15 ottobre 1968 e 20 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in località Bani del comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 1970.

Elenco di comuni colpiti da calamità naturali cui si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Udito il parere delle amministrazioni provinciali competenti;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le provvidenze previste dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, si applicano nei comuni sotto elencati, osservate le condizioni e le modalità stabilite dal decreto stesso per l'erogazione delle provvidenze medesime:

provincia di Ascoli Piceno: San Benedetto del Tronto;

provincia di Caserta: Conca della Campania, Galluccio, Giano Vetusto, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sparanise;

provincia di Lecce: Maglie;

provincia di Padova: Padova, Albignasego, Ponte S. Nicolò, Saonara, Selvazzano Dentro;

provincia di Rovigo: Castelguglielmo, Gaiba, Stienta;

provincia di Venezia: Venezia, Camponogara, Dolo, Fossò, Mira, Vigonovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(11679)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Integrazioni salariali alla ditta S.M.I. Società metallurgica italiana di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.M.I. Società metallurgica italiana di Brescia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.M.I. Società metallurgica italiana di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11498)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Modifica all'art. 4 del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 22 giugno 1949 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 29 gennaio 1951;

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474 che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli enti che attendono alla formazione professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1968 con il quale è stato approvato il regolamento organico del personale dell'INAPLI;

Vista la delibera n. 90/69 del 27 maggio 1969, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto ha deliberato di modificare l'art. 4 del regolamento del personale;

Udito il parere espresso su tale modifica dal Ministero del tesoro con nota n. 159488 del 25 febbraio 1970;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 4 del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può attribuire al direttore generale una indennità di carica con deliberazione da sottoporre alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro ».

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

(11407)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Modifiche alla tabella 1-A.II.13 allegata alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Udito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Il tritolo (trinitrotoluolo), trinitroanisolo, tetranitronaftalina, trinitrobenzolo e loro miscele, anche con polveri di alluminio, di cui alla tabella contraddistinta dalla sigla 1-A.II.13 allegata alle norme particolari della classe 1 (esplosivi), approvate con decreto ministeriale 20 ottobre 1968, possono essere imballati in sacchi o sacchetti di tessuto fitto o di carta forte o di adatta materia plastica imballati a loro volta in un recipiente di cartone. Il peso massimo del collo non puo essere superiore a kg. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

(11525) *Il Ministro:* MANNIRONI

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1969 con il quale il dott. Ludovico Nuvoloni, direttore generale del tesoro, fu nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, consigliere di amministrazione del predetto istituto;

Vista la lettera in data 12 novembre 1970 con la quale il dott. Nuvoloni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che a seguito di tali dimissioni occorre procedere alla nomina nell'incarico in questione del nuovo direttore generale del tesoro, prof. Gastone Miconi;

Decreta:

Il prof. Gastone Miconi, direttore generale del tesoro, è nominato membro del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 31 marzo 1967 e cioè con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970 ed occorrendo fino a quando non entrerà in carica il suo successore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

(11408) *Il Ministro:* FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Dibicillina-V » della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, con sede in Erba.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° aprile 1960 con il quale veniva registrata al n. 16.884 la specialità medicinale denominata Dibicillina - V iniettabile - flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente da 3 ml, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, con sede in Erba (Como), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta suddetta;

Considerato che dai controlli eseguiti su campioni del prodotto la quantità di benzilammina penicillina V è risultata in due flaconcini del 49,3% e 21,0% superiore a quella dichiarata;

Ritenuto che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata e che, pertanto, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Dibicillina - V iniettabile - registrata al n. 16.884, con decreto in data 1° aprile 1960, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, con sede in Erba (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11411)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Dibicillina-V con streptomicina » della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, con sede in Erba.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 giugno 1960 con il quale veniva registrata al n. 17.416 la specialità medicinale denominata « Dibicillina - V con streptomicina » - iniettabile - flacone da 500.000 U.I. + g. 0,5 e solvente da 5 ml., a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, con sede in Erba (Como), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta predetta;

Considerato che dai controlli eseguiti su campioni del prodotto sono risultate non corrispondenti al dichiarato le quantità di dibenzilammina penicillina V (— 20,7%, — 41,7%, — 40,7% e 21,7%), di penicillina G potassica (— 24%, — 28,5% e 15%) e di diidrostreptomicina solfato (+ 26,4% e + 16,4%);

Ritenuto che la specialità medicinale non corrisponde alla composizione dichiarata e che, pertanto, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dibicillina - V con streptomicina » - iniettabile, registrata al n. 17.416, con decreto in data 18 giugno 1960, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, con sede in Erba (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(11410)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Classificazione tra le comunali di un tratto di strada in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 3365/2975 del 2 maggio 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha proposto la declassificazione tra le comunali di un tratto della strada provinciale « Case Bagatti-Febbio-Peschiera »: dall'innesto alla provinciale « Delle Forbici », all'innesto alla provinciale « Case Bagatti-Febbio » nei pressi del rio Balocchi, nel comune di Villaminozzo, dell'estesa di km. 0+463;

Visto il voto n. 488 del 16 giugno 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che il tratto di strada in parola può essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada « Case Bagatti-Febbio-Peschiera » di cui alle premesse, dell'estesa di km. 0+463 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è declassificato da provinciale a comunale, entrando a far parte del novero delle strade del comune di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11414)

DECRETO PREFETTIZIO 9 novembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto n. 1083, in data 11 luglio 1968, e successive modifiche di nomina del consiglio provinciale di sanità;

Vista la lettera della sede centrale dell'I.N.A.I.L. in data 26 ottobre 1970, relativa alla sostituzione dello attuale rappresentante dell'istituto in seno a detta commissione dott. Giancarlo Minerbi, destinato ad altro incarico, con il dott. Domenico Senni;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77:

Decreta:

Il dott. Domenico Senni, reggente l'ufficio sanitario della sede provinciale dell'I.N.A.I.L. di Ravenna, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Giancarlo Minerbi.

Ravenna, addì 9 novembre 1970

Il prefetto: POPPI

(11611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Grattoni » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia, n. 8377 del 15 aprile 1970, il preside del liceo ginnasio « Grattoni » di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal comitato d'iniziativa per le onoranze alla prof.ssa Cristina Galli, la somma di L. 1.636.200 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Lidia Cristina Galli ».

(11282)

Vacanza della seconda cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di botanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11606)

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11607)

Vacanza della cattedra di filosofia della storia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di filosofia della storia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11609)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11610)

Vacanza della seconda cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11608)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 15-AN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 15-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Raffaeli Elio, con sede in Jesi (Ancona), via Roccabella n. 15.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Ancona.

(11419)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 14-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 14-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Luchetti Mario, con sede in Osimo (Ancona), via Roma n. 49.

(11420)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 9-AN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 9-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Bomprezzi Attilio, con sede in Jesi (Ancona), via Chiostro S. Agostino.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Ancona.

(11421)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 12-AN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 12-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Petrelli Rigoberto, con sede in Ancona, via degli Orefici n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Ancona.

(11422)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 6-AN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 6-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Federici Luigi, con sede in Jesi (Ancona), via Chiosco S. Agostino.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Ancona.

(11423)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 10-CR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-CR », a suo tempo assegnato alla ditta Ceretti & Pitturazzi, con sede in Cremona, via Garibaldi n. 42.

(11424)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 217-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dieci punzoni recanti il marchio d'identificazione « 217-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Labor » di Cappelletti Ernesto, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), via Marconi, 8, frazione Alte.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri otto analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(11427)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico

Con decreto interministeriale 29 settembre 1970, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di San Massimo (Campobasso) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11398)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Santa Maria di Pont Canavese », con sede in Pont Canavese.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970 il rag. Franco Carmazzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Santa Maria di Pont Canavese », con sede in Pont Canavese (Torino), in sostituzione dell'avv. Angelo Spilateri.

(11399)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1970, registro n. 6, foglio n. 273, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Simeone Antonio, segretario della carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, avverso il decreto ministeriale 29 aprile 1967, con cui è stato disposto il suo trasferimento dal centro emigrazione di Napoli all'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo di Napoli

(11324)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro Il Guasco, società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 ottobre 1970 il dott. Loris Mancinelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro Il Guasco - Società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona, in sostituzione dell'avvocato Domenico Falivene dimissionario.

(11325)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Montevecchio », con sede in Civitella di Romagna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 ottobre 1970, il rag. Francesco Rossi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Montevecchio », con sede in Civitella di Romagna (Forlì), in sostituzione del dott. Aristide Rossi.

(11326)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Marfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 ottobre 1970 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Marfasso (Piacenza), costituita in data 18 maggio 1958 per atto del notaio dott. Carlo Monti.

Dalla data del suddetto decreto il dott. Emilio Gnocchi è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per il periodo di sei mesi.

(11327)

Scioglimento della società cooperativa di lavoro « Aedificat », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1970 la società cooperativa di lavoro « Aedificat », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 1° giugno 1949, rep. 16425, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Goffredo Scatena.

(11328)

Scioglimento della società cooperativa « Il Piave », con sede in Cercola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1970, la società cooperativa « Il Piave - Edilizia, bonifica, lavori stradali - Cooperativa di lavoro tra i soci della sezione di Cercola dell'Associazione nazionale dei combattenti », con sede in Cercola (Napoli) costituita per rogito Tozzi in data 2 febbraio 1946 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Vincenzo Montuori.

(11329)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Pizzo

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 settembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Pizzo (Catanzaro), avente la superficie di mq. 289, riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 24, particelle 42 (parte) e 43 (intera), sulla quale insiste un manufatto di pertinenza demaniale della superficie di mq. 99.

(11301)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970, registro n. 38, foglio n. 124, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari proposti dai signori: Cavallini Ilio, Renelli Remo, Stimo Pietro, segretari del ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali avverso il decreto ministeriale 31 dicembre 1966, per omessa notifica dei ricorsi stessi ad almeno uno dei controinteressati.

(11400)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Tamerici »

Con decreto n. 1124 del 27 ottobre 1970 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede amministrativa in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi, 41, è autorizzata a continuare la vendita in bottiglie, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tamerici », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Montecatini Terme, provincia di Pistoia.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di circa un litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni di cm. 16 × cm. 11, stampate su carta a fondo giallo, e suddivise in riquadri delimitati da righe nere.

Nella parte alta dell'etichetta, in caratteri neri su fondo rosso, si leggerà « Terme di Montecatini S.p.a. Montecatini Terme (Pistoia) ».

In un riquadro, a sinistra, di cm. 5,1 × cm. 5,3, saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 18 luglio 1970, dal prof. Camillo Porlezza, emerito di chimica generale nell'istituto di chimica generale dell'Università di Pisa.

In un riquadro centrale, sarà raffigurata, nella metà superiore, una fontana in colore rosso e nero, e nella metà inferiore, sarà riportato, in caratteri neri, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa.

In un riquadro, a destra, di cm. 5,1 × cm. 5,3, saranno riportate, in caratteri neri, le indicazioni e la posologia dell'acqua, nonchè il contenuto della stessa acqua imbottigliata.

Nella parte bassa dell'etichetta si leggerà « Acqua Minerale Naturale », in caratteri neri su fondo rosso, « TAMERICI », in caratteri neri su fondo giallo, ed infine, su una riga in rosso, verranno riportati gli estremi delle autorizzazioni alla vendita.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(11054)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 30 aprile 1968 dal sig. Mineo Romano, agente di 2ª classe con mansioni di impiegato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso l'ordinanza del 6 novembre 1967, con cui il direttore provinciale p.t. di Varese respingeva il ricorso gerarchico dal medesimo proposto e confermava la « censura » inflittagli l'8 agosto 1967 dal capo del 1° reparto.

(11431)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 31 gennaio 1969 dal sig. Capriuolo Savino, ufficiale di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale dell'8 maggio 1961, che aveva respinto una sua istanza, intesa ad ottenere il riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio.

(11432)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.I.V.A.80/9172 in data 16 novembre 1970, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Padova, via G. Gozzi angolo via Trieste, di proprietà della sig.ra Gabriella Arcarisi, in Schiavo, per un prezzo non superiore a L. 141.000.000 (centoquarantunomilioni).

(11490)

Riconoscimento e classificazione di cartuccia per pistolina giocattolo

La cartuccia per pistola giocattolo denominata « Cartuccia per revolver ciondolo tipo Xythos calibro 2 millimetri », fabbricata dalla Hirtenberger Patronen di Hirtenberger (Repubblica federale tedesca), è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificata alla categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(11491)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.106.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11471)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11472)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.072.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11473)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1970, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 236, è stato rigettato perchè infondato nel merito, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto in data 26 luglio 1967 dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso i provvedimenti di assunzione di diciannove unità di personale valido appartenente alla carriera ausiliaria disposti successivamente al 30 giugno 1965.

(11430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3380 Mod. 25/A D.P. — Data: 6 luglio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Barboni Angelo, nato ad Acquapendente (Viterbo) il 19 gennaio 1949. — Titoli del debito pubblico: *nominativi* 1. — Capitale L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 ottobre 1970

(10595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 25 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	—	—	622,63	622,64	622,50	—	622,67	622,64	622,67	622,60
Dollaro canadese	—	—	611,50	611,35	610,50	—	611,35	611,35	611,35	610,80
Franco svizzero .	—	—	144,46	144,51	144,50	—	144,49	144,51	144,49	144,43
Corona danese	—	—	83,15	83,135	83,10	—	83,13	83,135	83,11	83,10
Corona norvegese .	—	—	87,25	87,205	87,20	—	87,215	87,205	87,20	87,20
Corona svedese .	—	—	120,53	120,53	120,50	—	120,53	120,53	120,55	120,50
Fiorino olandese	—	—	173,05	173,055	173 —	—	173,06	173,055	173,10	173,08
Franco belga .	—	—	12,5460	12,5485	12,54	—	12,55	12,5485	12,54	12,55
Franco francese	—	—	112,90	112,87	112,90	—	112,86	112,87	112,87	112,85
Lira sterlina .	—	—	1488,50	1488,50	1488,25	—	1488,60	1488,50	1488,70	1488,50
Marco germanico .	—	—	171,52	171,52	171,50	—	171,52	171,52	171,53	171,48
Scellino austriaco .	—	—	24,09	24,088	24,18	—	24,088	24,088	24,08	24,07
Escudo portoghese	—	—	21,79	21,7875	21,80	—	21,79	21,7875	21,78	21,77
Peseta spagnola	—	—	8,955	8,9520	8,95	—	8,9525	8,9520	8,94	8,93

Media dei titoli del 25 novembre 1970

Rendita 5 % 1935 .	—
Redimibile 3,50 % 1934 .	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione) .	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste) .	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	—
» » » 5,50 % 1976 .	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	—
» » » 5,50 % 1977 .	—
» » » 5,50 % 1978 .	—
» » » 5,50 % 1979 .	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1970

Dollaro USA .	622,655
Dollaro canadese .	611,35
Franco svizzero .	144,50
Corona danese	83,132
Corona norvegese	87,21
Corona svedese .	120,53
Fiorino olandese	173,057
Franco belga .	12,549
Franco francese	112,865
Lira sterlina .	1488,55
Marco germanico	171,52
Scellino austriaco .	24,088
Escudo portoghese	21,789
Peseta spagnola	8,952

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 23 luglio 1970, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1971 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contigente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. - *Materie biologiche*: *Borse n.* 1

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Fisiopatologia molecolare.

II - *Materie chimiche*: *Borse n.* 2

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III - *Materie biochimiche*: *Borse n.* 6

1) Biochimica;
2) Biochimica delle sostanze naturali e delle fermentazioni;
3) Chimica microbiologica.

IV - *Materie fisiche*: *Borse n.* 2

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

V - *Materie microbiologiche ed epidemiologiche*: *Borse n.* 5

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

VI - *Materie parassitologiche ed epidemiologiche*: *Borse n.* 1

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

VII - *Materie veterinarie*: *Borse n.* 1

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

VIII - *Materie di ingegneria sanitaria*: *Borse n.* 1

1) Ingegneria sanitaria ed igiene ambientale;
2) Termotecnica e tecnica del freddo;
3) Ingegneria chimica e chimica industriale;
4) Ingegneria microbiologica;
5) Ingegneria nucleare;
6) Edilizia sanitaria;
7) Tecnologia dei materiali;
8) Tecnologia alimentare.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi, per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1971; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dall'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al Direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dal Ministero degli affari esteri italiano. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata, anche dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in originale o, se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 5, lettera *d*);

e) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

f) certificato medico, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

g) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità al testo straniero.

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *f*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine, per le quali sarà data sem-

plice comunicazione all'interessato con apposita lettera della amministrazione, sara disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnera al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente gia da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risultassero disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno esssere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1971.

Art. 12.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria nel presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 88

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA.

Il sottoscritto . . . . di cittadinanza . . . . . nato a . . . . il . . . . . e residente in . . . . . . via . . . . n. . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie . . . . . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso, ed, in particolare, di contrarre l'assicurazione, per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . . . .

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11535)

Concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 23 luglio 1970, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1971 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di settanta borse

di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — Materie biologiche: borse n. 8

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Fisiopatologia molecolare.

II. — Materie chimiche: borse n. 18

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. — Materie biochimiche: borse n. 7

1) Biochimica;
2) Biochimica delle sostanze naturali e delle fermentazioni;
3) Chimica microbiologica.

IV. — Materie microbiologiche ed epidemiologiche: borse n. 9

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Edipemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

V. — Materie parassitologiche ed epidemiologiche: borse n. 4

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

VI. — Materie veterinarie: borse n. 4

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

VII. — Materie di ingegneria sanitaria: borse n. 6

1) Ingegneria sanitaria ed igiene ambientale;
2) Termotecnica e tecnica del freddo;
3) Ingegneria chimica e chimica industriale;
4) Ingegneria microbiologica;
5) Ingegneria nucleare;
6) Edilizia sanitaria;
7) Tecnologia dei materiali;
8) Tecnologia alimentare.

VIII. — Materie di elettronica sanitaria: borse n. 2

1) Apparecchiature elettroniche per fini biomedici;
2) Protesi a comando elettronico;
3) Automatismi applicati alla biologia;
4) Ingegneria elettronica.

IX. — Materie fisiche: borse n. 12

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

Le borse di studio riservato per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite a concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1971; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare, con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) se abbia riportato o meno condanne penali;
5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;
6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco del comune di residenza, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in originale; se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere: *b*), *c*) ed *e*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 8

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine, per le quali sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera della amministrazione, sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1971.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 91

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . n. ., C.A.P. . tel. chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministero per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'ultimo elenco.

Data,

(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N. B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11537)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1970, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1970, registro n. 9 Difesa, foglio n. 370;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Considerato che il colonello A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Rumine Nicola membro della commissione esaminatrice indicata nel precedente capoverso, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il colonnello A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Rumine Nicola, membro della commissione in preambolo, è sostituito in tale incarico dal prof. Pantaleo Tito.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 29 *foglio n.* 133

(11556)

Graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 1, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo nell'ordine appresso indicato:

1.	ten. CC. cpl. Castagna Giuseppe . . .	punti 26,638
2.	sottoten. CC. cpl. Buioni Giovanni . .	» 26,580
3.	ten. CC. cpl. Amoruso Giuseppe . . .	» 26,159
4.	ten. CC. cpl. Tagliari Angelo	» 26,104
5.	ten. CC. cpl. Martino Rocco	» 25,680
6.	ten. CC. cpl. Caroselli Bruno	» 25,472
7.	ten. CC. cpl. Valori Athos	» 25,380
8.	ten. CC. cpl. Ferrara Rino	» 25,150
9.	ten. CC. cpl. Barone Giuseppe . . .	» 25,084
10.	ten. CC. cpl. Salzano Raffaele . . .	» 24,490
11.	ten. CC. cpl. Graziani Giovanni . . .	» 23,423

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1970
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 319

(11495)

Graduatoria dei vincitori del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 400, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei marescialli dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo nell'ordine appresso indicato:

1. mar. all. capo CC. s.p. Frittoli Fausto .	punti	25,751
2. mar. all. capo CC. s.p. Di Matteo Giuseppe	»	25,556
3. mar. all. capo CC. s.p. Dicuonzo Giuseppe .	»	25,187
4. mar. all. capo CC. s.p. D'Arcangelo Francesco .	»	24,249
5. mar. all. ord. CC. s.p. Parisi Giuseppe .	»	24,062
6. mar. all. capo CC. s.p. Buono Salvatore	»	22,967

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1970
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 320

(11494)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nomina di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1970, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 95, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1970, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 361, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Ritenuto che occorre integrare la commissione esaminatrice con il membro aggiunto per le prove pratiche di stenografia e dattilografia;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1970, è integrata dal seguente membro aggiunto:

Palelli prof. Luigi, insegnante di stenografia presso lo Istituto professionale per il commercio « Garrone » di Roma.

Art. 2.

Al membro aggiunto della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 per l'esercizio finanziario 1970 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1970
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 355

(11553)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova.

Nel supplemento straordinario n. 2 al n. 9 (settembre) - anno 1970 - del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 18 novembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1970, registro n. 27, foglio n. 255, con il quale è approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1968, e sono dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11493)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1970, numero 17441, avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 12 dicembre 1970, con inizio alle ore 8, presso la sala conferenze della stazione di Roma Termini, via Giolitti, 34.

(11688)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità del mese di novembre 1970, dispensa n. 11, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami e cento posti di medico provinciale di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 15 novembre 1969.

(11401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1720 del 7 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni all'uopo pervenuta dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perri dott. Fernando, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Cappuccilli dott. Pasquale, ispettore generale medico, medico provinciale di Ancona;

Antonini prof. Renato, primario chirurgo dell'ospedale generale provinciale di Macerata;

Pinelli prof. Guglielmo, primario medico dell'ospedale generale di zona di Recanati;

Mariani dott. Angelo, medico condotto di Macerata.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale civile di Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Cessapalombo, Gualdo, Montelupone, Penna S. Giovanni, Poggio S. Vicino, Porto Recanati, Ussita.

Macerata, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: TEDESCHI

(11540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 del 16 maggio 1970 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto; concorso indetto con decreto del Presidente della Repubblica n. 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che il dott. Celestino Verrengia deve ritenersi rinunciatario della condotta di Casal di Principe;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6289/1.18 citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

Il dott. Nicola Ricciardelli viene dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe in luogo del dott. Verrengia rinunciatario;

Il dott. Ugo Diavino viene dichiarato vincitore della condotta di Fontegreca in luogo del dott. Ricciardelli dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 7 novembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(11338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3902 del 26 ottobre 1970, con il quale il candidato dott. Zingoni Mario, in seguito a precedente rinuncia, è stato dichiarato vincitore del concorso con decreto n. 2353 del 22 luglio 1969 per il posto di medico condotto di Montecastelli Pisano (Castelnuovo V.C.) vacante al 30 novembre 1967 in provincia di Pisa;

Constatato che il detto candidato, dichiarato vincitore della condotta predetta, ha rinunciato con lettera del 10 novembre 1970 all'accettazione della propria sede;

Considerato che è necessario provvedere, per effetto della menzionata rinuncia, alla nomina del dott. Donati Gervasio candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui alla premessa il dott. Donati Gervasio è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecastelli Pisano (Castelnuovo V.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 13 novembre 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(11538)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 31474 del 7 febbraio 1969 e n. 31474-*bis* del 25 settembre 1969 con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 36813 dell'8 giugno 1970 con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria di merito delle candidate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1967:

1. Pollice Amalia	punti	69,05
2. D'Eletto Francesca	»	55,94
3. Romano Santina	»	54,46
4. Saraceni Giuseppina	»	51,00
5. Albani Domenica .	»	46,90

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di quest'ufficio, pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1967;

Visto l'ordine di graduatoria delle candidate risultate idonee;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte vacanti alle concorrenti che ne hanno diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sotto elencate, quali vincitrici del concorso in premessa, vengono assegnate le seguenti sedi:

1) Pollice Amalia: S. Giovanni Teatino;
2) D'Eletto Francesca: Atessa (2ª condotta);
3) Romano Santina: S. Vito Chietino-Treglio;
4) Saraceni Giuseppina: Altino;
5) Albani Domenica: Pretoro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: SOLLECITO

(11405)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15436 in data 25 maggio 1964, con cui è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Castelfrentano e Lanciano;

Visto il successivo decreto n. 35125 in data 7 marzo 1970, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il telegramma del Ministero della sanità, numero 300.VIII.I.23.C.163 in data 5 novembre 1970, con cui, a parziale modifica delle designazioni di competenza precedentemente effettuate, si designa il prof. Giuseppe Satta, medico provinciale capo dei ruoli del Ministero della sanità, quale componente della predetta commissione esaminatrice, in sostituzione del dott. Mario Guarino, dimissionario;

Ritenuto di dovere modificare in conformità la composizione della commissione esaminatrice in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Castelfrentano e Lanciano, costituita con decreto di questo ufficio n. 35125 del 7 marzo 1970, è così modificata nella sua composizione:

Il prof. Giuseppe Satta, medico provinciale capo dei ruoli del Ministero della sanità, componente, in sostituzione del dott. Mario Guarino, dimissionario.

Restano invariati gli altri componenti di cui al precitato decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Chieti, addì 9 novembre 1970

Il medico provinciale: SOLLECITO

(11404)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 127/69 in data 16 gennaio 1969 (modificato con decreto n. 1624/70 dell'8 settembre 1970) con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1268/69 in data 19 giugno 1969, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2294/69 in data 28 novembre 1969 del veterinario provinciale di Alessandria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 314 del 13 dicembre 1969;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968:

1. Bagnasco Cesare	punti	77,107
2. Grillo Antonio	»	70,040
3. Boveri Angelo	»	68,990
4. Perrone Lorenzo	»	60,000
5. Mecca Raffaele	»	57,985
6. Isabella Mariano	»	54,984
7. Piovano Antonino	»	54,650
8. Ronco Mario	»	54,420
9. Masino Renato	»	54,000
10. Ventura Stefano	»	53,680
11. Gilli Faliero	»	53,000
12. Cassone Fausto	»	52,500
13. Comino Giovanni	»	52,000
14. Marmo Giuseppe	»	49,000
15. Garino Alberto	»	48,000
16. Mazzoleni Oscar	»	46,168
17. Policarpo Francesco	»	44,000
18. Bo Bernardo	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 14 novembre 1970

Il veterinario provinciale: ARNEODO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 127/69 in data 16 gennaio 1969 (modificato con decreto n. 1624/70 dell'8 settembre 1970) con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1953/70 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto delle norme relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Bagnasco Cesare: Castellazzo Bormida, Borgoratto, Casalcermelli, Frascaro (condotta consorziale);

2) Grillo Antonio: Gabiano, Moncestino, Villamiroglio (condotta consorziale);

3) Boveri Angelo: Oviglio, Bergamasco, Carentino, Masio (condotta consorziale);

4) Perrone Lorenzo: Visone, Grognardo, Morbello, Morsasco, Prasco (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 14 novembre 1970

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(11541)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1968 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 23 marzo 1970 con il quale è stato provveduto alla ammissione dei candidati, che ne hanno fatto domanda, al suddetto concorso;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 17 novembre 1969, modificato con decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 5 giugno 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali espletate dalla suddetta commissione giudicatrice;

Ritenute legittime e regolari tutte le operazioni concorsuali di cui sopra;

Visti gli articoli 62 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati veterinari risultati idonei nel concorso al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969:

1. Cazzola Mario	punti	75,419	su 120
2. Marchesani Claudio	»	62,719	»
3. Chiarenza Giuseppe	»	62,254	»
4. Donelli Pier Giorgio	»	53,269	»
5. Bolognesi Paolo	»	51,500	»
6. Adami Paolo	»	50,566	»
7. Venturini Vito	»	50,160	»
8. Marai Carlo	»	50,066	»
9. Mascherpa Carlo	»	48,833	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 16 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 17 novembre 1969, modificato con decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 5 giugno 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 16 ottobre 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito, formulata dalla suddetta commissione giudicatrice, dei candidati veterinari che hanno conseguito la idoneità nel concorso in parola;

Visti gli articoli 62 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il veterinario dott. Mario Cazzola, primo classificato nel concorso pubblico in premessa specificato, è dichiarato vincitore del posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 17 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(11340)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **28**.

Scioglimento dei consorzi obbligatori anticoccidici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi obbligatori anticoccidici sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I compiti, devoluti per legge ai predetti consorzi, sono attribuiti all'Ente di sviluppo agricolo, il quale subentra nelle operazioni di difesa ed in tutte le altre attività nelle zone che saranno indicate dagli osservatori di fitopatologia, previa intesa con il commissariato generale anticoccidico.

Le quote di spesa ricadenti sulla proprietà privata per l'esecuzione della lotta contro le cocciniglie degli agrumi saranno riscosse dall'Ente di sviluppo agricolo, con le modalità dell'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Sono esentati i coltivatori diretti di fondi il cui reddito dominicale non superi il limite previsto dall'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18.

Art. 2.

Il patrimonio dei consorzi obbligatori anticoccidici è trasferito all'Ente di sviluppo agricolo che, sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prende in consegna le attività e le passività dei disciolti Enti.

I legali rappresentanti dei consorzi obbligatori anticoccidici, all'atto del trasferimento, presentano all'Ente di sviluppo agricolo il conto delle gestioni relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 3.

Il personale dei consorzi obbligatori anticoccidici, in servizio al 31 dicembre 1969 ed assunto in base a regolari delibere vistate dall'autorità tutoria o che, in servizio alla suddetta data, abbia prestato ininterrotto servizio per almeno due anni, è immesso in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di sviluppo agricolo.

L'immissione in ruolo è disposta con delibera dell'Ente di sviluppo agricolo in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed all'anzianità di servizio posseduti.

Al medesimo personale è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso gli enti di provenienza.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1970

FASINO

BONFIGLIO

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **29**.

Estensione alle cooperative agricole del beneficio della esenzione dai tributi fondiari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18, prorogata con la legge regionale 30 luglio 1969, n. 27, sono estese ai terreni appartenenti a cooperative agricole, nei limiti di un imponibile di reddito dominicale non superiore a L. 5000 per ciascun socio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1970

FASINO

BONFIGLIO — RUSSO

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **30**.

Utilizzazione delle disponibilità residue della somma di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, recante modifiche e integrazioni alla legge istitutiva dell'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a provvedere alla corresponsione, ai lavoratori già dipendenti da imprese concessionarie di miniere di zolfo beneficiarie dei piani aziendali di cui alla legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, dei salari inseriti nel consuntivo dei piani approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, ma non corrisposti per il mancato ritiro, da parte del concessionario, dei mezzi occorrenti.

Conseguentemente il consuntivo di cui al precedente comma viene redatto con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

L'onere derivante dal precedente articolo farà carico sullo stanziamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, nei limiti dello stanziamento medesimo.

Art. 3.

L'Ente minerario siciliano provvede all'azione di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1970

FASINO

FAGONE

LEGGE 15 ottobre 1970, n. 31.

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici tecnici dei comuni colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, è prorogato fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

All'onere di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

In conseguenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(onere in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la scuola materna .	(in meno) 25,—
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per il funzionamento degli uffici tecnici dei comuni colpiti dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968 . . .	25,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1970

FASINO

MURATORE

LEGGE 15 ottobre 1970, n. 32.

Norme di applicazione della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, riguardante il finanziamento straordinario delle attività dei comuni in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai soli fini dell'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, il termine contenuto nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1970

FASINO

MANGIONE — MURATORE — OCCHIPINTI

LEGGE 15 ottobre 1970, n. 33.

Modifica all'art. 200 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, ratificato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, riguardante l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 200 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, ratificato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il messo deve essere maggiorenne ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1970

FASINO

MURATORE

(11214)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.